



# TRIBUNALE DI LANCIANO

LINEE GUIDA PER LA ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO E PER LA CELEBRAZIONE DELLE UDIENZE CIVILI E PENALI NEL PERIODO 12 MAGGIO – 31 LUGLIO 2020 A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 EX LEGE 24 APRILE 2020 N. 27. E D.L. 30 APRILE 2020 N.28.

1

## Il Presidente del Tribunale

Rilevato che l'art. 83, sesto comma, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 pubblicato in G.U. n. 70 del 17.3.2020, convertito con modifiche in Legge 24 aprile 2020 n. 27 recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi» pubblicata in G.U. n. 110 del 29 aprile 2020, S.O. n. 16/L, come successivamente integrata e modificata con l'art. 3 del Decreto Legge 30 aprile 2020 n. 28 recante «Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19», pubblicato in G.U. n. 111 del 30 aprile 2020, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento della attività giudiziaria per il periodo compreso tra il 12 maggio (termine introdotto in luogo dell'originario 15 aprile 2020 con l'art. 36 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» pubblicato in G.U. n. 94 dell'8 aprile 2020) ed il **31 luglio 2020** (nuovo termine introdotto con il citato D.L. n. 28/2020), ha previsto che i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, d'intesa con il Presidente della Corte di Appello e con il Procuratore

generale della Repubblica presso la Corte di Appello ( ed in particolare quelle indicate al successivo comma 7:

“a) la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;

b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell’orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell’articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all’assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 dei procedimenti civili e penali, con le eccezioni stabilite dal sopra citato comma 3;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”

h -bis ) lo svolgimento dell’attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti).

Sentiti in data 23.4.2020, tramite collegamento da remoto il Presidente della Corte di Appello ed il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello e-loro tramite- l’autorità sanitaria regionale;

Sentito il Procuratore della Repubblica in sede;

Sentito il Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

Tenuto conto di quanto osservato in sede di riunioni in videoconferenza con gli altri capi degli uffici giudiziari del distretto, i relativi Procuratori della Repubblica e Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, anche al fine di pervenire ad una sostanziale omogeneità di indirizzi nelle formulazione di linee guida o veri e propri Protocolli con i COA;

Rilevato -infine-, con riguardo alla organizzazione dell'Ufficio e delle sue attività e per quanto concerne la prestazione lavorativa del personale amministrativo, che l'art. 87 del DL, premesso che fino alla cessazione della emergenza epidemiologica da Covid-19 il lavoro agile è ritenuto la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, prescrive alla pubblica amministrazione di: a) limitare la presenza dei dipendenti all'interno dell'ufficio giudiziario, consentita solo per assicurare le attività indifferibili, richiedenti la necessaria presenza sul luogo di lavoro e, laddove non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile nella forma semplificata, b) ricorrere agli strumenti delle ferie pregresse, del congedo et similia e solo in ultima istanza alla esenzione del personale, colla precisazione che la esenzione disposta con provvedimento motivato, costituisce servizio prestato a tutti gli effetti.

Tutto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in relazione al periodo tempo sopra individuato, dispone quanto segue.

## **SETTORE CIVILE**

- Ogni magistrato tratterà i procedimenti civili assegnati alle udienze fissate fino al 31 luglio 2020 e che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice ai sensi del comma 7 lett. h).

-Ogni magistrato tratterà i procedimenti civili assegnati alle udienze fissate fino al 31 luglio 2020 e che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Dgsia e con l'osservanza delle altre prescrizioni di cui al comma 7 lett. f), tra le quali si segnala in particolare la prescrizione introdotta con D.L. n. 28/2020 della presenza del giudice nell'ufficio giudiziario.

-Ogni magistrato tratterà i procedimenti civili urgenti (come definiti dall'art. 83 d.l. cit. comma 3 lett. a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati e ai minori allontanati dalla famiglia quando dal ritardo può derivare un grave pregiudizio e, in genere, procedimenti in cui è urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona; cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.) alle udienze fissate fino al 31 luglio 2020 e che richiedono la presenza di altri soggetti oltre alle parti ed ai loro difensori, quando non appaia possibile l'osservanza delle diverse modalità di cui sopra, secondo le modalità ordinarie ("in presentia"), a porte chiuse ai sensi dell'art. 128 c.p.c. e 87 comma 7 lett.e), adottando ogni accorgimento ritenuto utile al fine di evitare assembramento di persone sia all'interno che all'esterno dell'aula di udienza, opportunamente scaglionando la trattazione delle cause e l'accesso dei soggetti interessati per giorni ed orari e nel rispetto delle altre prescrizioni di sicurezza in vigore (distanziamento, utilizzo dei MPI, etc.).

-Ogni magistrato assegnatario di procedimenti le cui udienze cadono nel periodo dal 12 maggio fino al 31 luglio 2020, e che non possono essere trattati nelle modalità di cui sopra, provvederà al rinvio d'ufficio degli stessi e di quelli che, a causa della necessaria ricalendarizzazione, non potranno comunque essere trattati entro la suddetta data, a data successiva, mediante provvedimento redatto telematicamente (così come raccomandato dal CSM con Delibera contenete linee Guida per l'emergenza Covid-19 dell'11 marzo 2020).

-Nella conseguente necessaria selezione dei procedimenti da trattare si darà precedenza oltre che a quelli dichiarati urgenti, a quelli di iscrizione più risalente o inclusi tra quelli a trattazione prioritaria nel Programma di gestione ex art. 37 ed a quelli di più rapida decisione in quanto non necessitano di ulteriore attività istruttoria.

-Nel dettaglio ogni magistrato si atterrà a quanto concordato in sede distrettuale e riportato nelle proposte di Protocollo nei vari settori -(civile, lavoro e previdenza, fallimento, esecuzioni, che si riportano in allegato)-, per quanto possibile e consentito dalle condizioni logistiche dell'Ufficio (disponibilità di aule, di strumenti informatici, di presenza del personale amministrativo, ecc.), fermo restando che -essendo l'obiettivo primario della legge quello di evitare assembramenti e pericolose situazioni di contagio- dovrà essere sempre preferito lo svolgimento dell'udienza secondo la modalità della trattazione cartolare telematica (lett. h) o della trattazione da remoto (lett. f) e solo quale ultima opzione quella ordinaria "in presentia", limitatamente alle cause che sono da ritenere e qualificare "urgenti" e quindi sottratte al rinvio d'ufficio a data successiva al 31 luglio 2020.

-Nei procedimenti in materia di famiglia e minori si tenga presente che ai sensi del nuovo comma 7 -bis) " Salvo che il giudice disponga diversamente, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020, gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio- assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l'operatore specializzato, secondo le modalità individuate dal responsabile del servizio socio-assistenziale e comunicate al giudice procedente. Nel caso in cui non sia possibile assicurare il collegamento da remoto gli incontri sono sospesi".

## SETTORE PENALE

Nel periodo 12 maggio – 31 luglio 2020 saranno regolarmente trattati: 1-i procedimenti penali di cui all'art. 83, comma 3 lett. b) e quelli ritenuti urgenti ai sensi della successiva lett. c), (art. 83, comma 3, lett. b): procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304 comma 6 del codice di procedura penale, procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente

richiedono che si proceda, altresì i seguenti: 1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51 -ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; 2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza; 3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione; c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.), 2- quelli a carico di imputati liberi (o detenuti per altra causa) ritenuti a trattazione prioritaria ex art. 132 bis disp. att. c.p.p. e secondo il vigente D.O.G., e 3-quelli maturi per la decisione che non richiedono ulteriore attività istruttoria, salve sempre le esigenze di ruolo e di ricalendarizzazione.

Si procederà alla celebrazione dell'udienza assicurando la partecipazione dell'imputato detenuto, anche per altra causa, -ove possibile- mediante video conferenza o collegamento da remoto ai sensi dei commi 12 -per le udienze- e 12 quater -per la fase delle indagini preliminari- (ove viene prescritto che, "ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, c.p.p., dal 9 marzo 2020 e sino alla data del 31 luglio 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271"), cioè con utilizzo dell'applicativo Microsoft Team, evidenziandosi che il detto comma 12 richiama le disposizioni dei soli commi 3, 4 e 5 dell'art. 146 bis disp. att. c.p.p. e non anche il comma 6 (il quale prescrive che "un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice ... è presente nel luogo ove si trova l'imputato e ne attesta l'identità dando atto delle altre circostanze ivi richiamate", mentre il comma 12 quater demanda espressamente tali incombenze all'ufficiale od agente di p.g.).

Entro lo stesso termine stabilito per la dichiarazione di scelta dell'imputato detenuto, il difensore dovrà comunicare se partecipare all'udienza in presenza o nel luogo di detenzione.

Il processo si svolgerà a porte chiuse ai sensi dell'art. 472, comma 3, c.p.p. e 83, comma 7 lett. e) DL 18/2020, adottando ogni cautela per evitare assembramenti all'interno o all'esterno dell'aula di udienza (fissazione dell'udienza ad orario, accesso consentito solo alle parti processuali dopo che abbiano lasciato l'udienza le parti del

processo precedente; poiché l'udienza è a porte chiuse ogni altra persona non autorizzata non potrà accedere nel palazzo di giustizia, nemmeno nelle aree di attesa; il giudice potrà calmierare i tempi della discussione, ognuno è tenuto all'uso dei MPI ed all'osservanza della distanza etc.).

Tutte le comunicazioni e notificazioni possono essere effettuate ai sensi e con le modalità di cui ai commi 13, 14 e 15 del citato art. 83 DL, evidenziandosi qui che ai sensi del comma 14 le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.

Ogni magistrato, o il presidente del collegio, provvederà al rinvio d'ufficio a data successiva al 31 luglio 2020 dei procedimenti penali che non rientrino nelle categorie di cui sopra oltre che di quelli che, a causa della necessaria ricalendarizzazione, non potranno comunque essere trattate entro la suddetta data.

## **ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO E DEL PERSONALE**

-Gli uffici giudiziari rimangono chiusi al pubblico fino al 31 luglio 2020 e l'accesso è consentito oltre che ai magistrati, ai dipendenti, alle forze di PG, ai rappresentanti del COA, esclusivamente agli utenti impegnati nelle udienze e nei procedimenti civili e penali -nei giorni ed orario esatti- stabiliti nel provvedimento di convocazione- e nelle connesse attività, alle condizioni di cui al citato D.L. e delle seguenti prescrizioni.

-Ogni istanza, atto o documento deve essere depositato telematicamente (comma 11), sia nel settore penale che in quello civile, agli indirizzi reperibili sui siti istituzionali e solo quando ciò sia assolutamente impossibile presso il presidio allestito presso il tribunale, previo appuntamento telefonico o telematico con l'ufficio.

-Tutti coloro che sono autorizzati ad accedere all'interno del tribunale sono tenuti alla sanificazione delle mani mediante utilizzo dello apposito gel disinfettante disponibile all'ingresso ed alla osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie di cui alle Ordinanze del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020 n.5443 e s.m.i. e di cui all'allegato 1 del Dpcm 8 marzo 2020, in particolare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro e all'utilizzo dei MPI.

-Il personale addetto alla vigilanza dell'ingresso è tenuto ad accertare con la massima cura le ragioni di accesso agli uffici da parte del pubblico, compresi gli avvocati, contattando in caso di ragionevole incertezza il funzionario di cancelleria o il magistrato presente in ufficio.

-L'accesso agli **Uffici NEP** è consentito solo per la notifica degli atti urgenti e indifferibili pertinenti alle cause che possono essere trattate nel periodo considerato ovvero fino al 31 luglio 2020, secondo le dettagliate indicazioni del suo Dirigente.

-Le Cancellerie degli **Uffici del Giudice di Pace** sono chiuse al pubblico in quanto detto ufficio non eroga servizi urgenti.

-Con separato provvedimento, concordato con il **personale amministrativo**, sono individuati i presidi per lo espletamento delle attività urgenti che richiedono la presenza di personale in ufficio, la composizione dei presidi e le modalità di rotazione dei dipendenti, nonché le attività costituenti lavoro agile, le modalità di esenzione dal servizio di coloro i quali non possono essere utilmente posti in smart working, o comporre i presidi e non abbiano ferie pregresse residue da smaltire o altri strumenti per rimanere a casa ai sensi della Circolare del Ministero della Giustizia 19 marzo 2020 n. 3780 ID recante Linee Guida "Sullo svolgimento dell'attività lavorativa per il personale dell'Amministrazione giudiziaria al fine di attuare le misure di contenimento del contagio da COVID-19 - ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA", la cui efficacia è stata prorogata con successiva delibera del 24 aprile 2020 fino al 30 giugno 2020.

Il Presente provvedimento, emesso all'esito delle intese raggiunte in sede distrettuale in forma partecipata, ai sensi dell'art. 83, comma 6, DL 18/2020 e secondo le indicazioni del CSM di cui alla Delibera contenente linee Guida per l'emergenza Covid-19 dell'11 marzo 2020, sentiti i magistrati del Tribunale, il Procuratore della Repubblica ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano, non comporta -allo stato-alcuna variazione tabellare.

Si comunichi a tutti i Magistrati, togati ed onorari, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano, al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello, al Presidente della Corte di Appello, alla VII commissione del CSM, al personale amministrativo, al Dirigente UNEP ed ai G.d.P. in sede.

Lanciano 1 maggio 2020

Il Presidente del Tribunale

Dott. Riccardo Audino



## ALLEGATI

### A) PROPOSTA DI PROTOCOLLO

PER IL DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

PER IL PERIODO 12.5/30.6.2020

#### *UDIENZE CIVILI IN MODALITA' ORDINARIA*

#### *PER PROCEDIMENTI ESCLUSI DALLA SOSPENSIONE*

I procedimenti previsti dall'art.83 comma 3 lett. a) D.L. 18/2020, compresi quelli dichiarati urgenti (ad esempio in materia di *affido di minori e mantenimento minori/coniuge* in casi delicati) - preferibilmente su istanza congiunta delle parti -, che richiedono la partecipazione personale delle parti, saranno trattati con modalità ordinaria in aula di udienza che consenta il rispetto della distanza minima di due metri tra ogni persona presente; ciascun partecipante all'udienza dovrà essere munito di *guanti e mascherina*.

In proposito si specifica che:

- 1) Le *udienze presidenziali di separazione e divorzio contenziosi* saranno trattate solamente in ipotesi di *dichiarazione di urgenza* del relativo procedimento; la trattazione potrà avvenire, se non sarà possibile la *trattazione da remoto*, con la predetta *modalità ordinaria*;
- 2) Nei *casi di cui al precedente punto 1)*, se le parti comunicano di aver raggiunto nel frattempo un accordo, si applicheranno le modalità previste per le *procedure consensuali*;
- 3) Le *udienze collegiali in materia di famiglia e persone* saranno trattate solamente in ipotesi di *dichiarazione di urgenza* del relativo procedimento; qualora le parti rinuncino a comparire personalmente la trattazione avverrà tramite *collegamento da remoto*, altrimenti avverrà con la predetta *modalità ordinaria*;
- 4) Per *ogni altro procedimento* la trattazione in udienza avverrà preferibilmente e ove possibile tramite *collegamento da remoto* o in alternativa con modalità ordinaria.
- 5)

#### *UDIENZE CIVILI TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO*

- art. 83 lett. f) D.L. 18/2020

Saranno trattati con tale modalità, con decorrenza dal **12.5.2020**, i procedimenti con udienze fissate:

- a) per la *precisazione delle conclusioni ex artt.190 e 281 quinquies primo comma c.p.c.*
- b) per la *discussione orale ex art.281 quinquies secondo comma c.p.c.,*
- c) per la *discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.,*
- d) per la *discussione orale ex art. 429 c.p.c.,*
- e) per la valutazione di richieste dei *provvedimenti cautelari* previsti nelle sezioni II, III e V del capo III del libro IV del codice di procedura civile, anche nella fase di *reclamo*
- f) per i procedimenti di *separazione consensuale* e di *divorzio congiunto*, applicandosi, per le modalità di fissazione udienza e svolgimento dell'udienza quanto stabilito per le altre procedure qui elencate sempre che compatibili con la peculiarità dell'*udienza presidenziale*; in particolare, in sede di adempimenti di cui al successivo *punto 1.4*, i procuratori delle parti depositeranno, altresì, nel fascicolo *documento* proveniente da ciascuna delle parti *vidimato* dal difensore contenenti le seguenti *attestazioni*: 1) *che non intendono riconciliarsi, essendo venuta meno irreversibilmente l'unità familiare*; 2) *che rinunciano a comparire all'udienza, per motivi gravi e comprovati collegati all'attuale situazione epidemiologica, essendo inutile il tentativo di conciliazione*; 3) *che confermano le condizioni del ricorso già proposto*; 4) *di essere consapevoli che nel caso in cui il Tribunale dovesse ritenere necessaria la comparizione delle parti, anche al fine di apportare modifiche alle condizioni della separazione, sarà fissata ulteriore udienza in cui dovranno comparire personalmente*; 5) *che rinunciano sin d'ora ad ogni eccezione riguardo alle modalità di trattazione telematica dell'udienza, che avviene su loro espressa richiesta* (in allegato modulo di attestazione).

nonché:

- g) i *procedimenti dichiarati urgenti*, su *istanza di parte*, che non richiedono la comparizione personale delle parti, anche a seguito di *rinuncia a comparire* delle medesime;

Saranno, inoltre, trattati con la medesima modalità, ma con decorrenza dal 1.6.2020:

- h) i procedimenti con udienze fissate per la valutazione delle *richieste istruttorie ex art.183 comma 7 c.p.c.*

### **1. Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto**

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che *"Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento"*.

1. I *collegamenti da remoto* saranno organizzati dal giudice utilizzando, come da provvedimento datato 20.3.2020 del *Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati presso il Ministero della Giustizia*, l'applicazione *Microsoft Teams*.
2. *Almeno 14 giorni prima dell'udienza il giudice* emetterà un provvedimento, che la *Cancelleria* dovrà *comunicare* ai procuratori delle parti costituite *entro 7 giorni*, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite *link* inserito nel provvedimento stesso.
3. Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della *Cancelleria* alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti. Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante "*richiesta di visibilità*", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.
4. *I procuratori delle parti almeno 4 giorni prima dell'udienza* depositeranno nel fascicolo una nota contenente un *reCAPITO telefonico* e un *indirizzo mail* attraverso i quali potranno essere contattati dal giudice in caso di malfunzionamento dell'applicativo.
5. Il giudice avrà cura di fissare le *udienze da remoto* ad orari distinti e congruamente distanziati.
6. La *Cancelleria* provvederà ad inserire nello "*storico del fascicolo*" l'annotazione "*udienza da remoto*".

## 2. Svolgimento dell'udienza da remoto

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che "*il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale*"

Nel verbale di udienza il giudice:

1. **prende atto** della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti avvocati); i procuratori delle parti dovranno essere muniti del *tesserino professionale* e le

parti di *documento di identità, tesserino e documento di identità* che dovranno essere esibiti su richiesta del giudice;

2. qualora siano collegati solamente uno o alcuni dei procuratori delle parti, il giudice **contatterà** quelli assenti telefonicamente sul recapito dai medesimi indicato ai sensi del precedente *punto 1.4*, per verificare se ricorrano le ipotesi di cui al successivo *punto 2.7*, dando atto a verbale di tale attività;

3. **prende atto** della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;

4. **adotta** i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;

5. il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno **tenere attivata** per tutta la durata dell'udienza la **funzione video**; il giudice **disciplinerà** l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; **è vietata la registrazione dell'udienza**;

6. **l'esibizione di documenti in udienza** potrà avvenire mediante l'utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice - e varrà come tale, mentre il deposito, ove autorizzato dal giudice, dovrà avvenire successivamente nel rispetto della normativa sul PCT;

I difensori delle parti, al fine di agevolare la redazione del verbale di udienza, appronteranno una succinta **proposta di verbalizzazione**, utilizzando il sito internet <http://note.dirittopratico.it/Guida> (preferibilmente con creazione di un'unica nota comune), e indicheranno al magistrato il codice della/e nota/e.; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti anche tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi;

7. in caso di **malfunzionamenti**, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;

8. al termine dell'udienza il giudice **inviterà** i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente;
9. il giudice **dà lettura del verbale di udienza**, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell'udienza stessa;
10. se **all'esito della discussione** occorre assumere provvedimenti decisorii contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'*udienza da remoto* (per l'ingresso virtuale in *camera di consiglio*), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari) ;

#### **UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA**

- art. 83 lett. h) D.L. 18/2020

Saranno trattati con tale modalità (alternativa a quella tramite collegamenti *da remoto*), con decorrenza dal 12.5.2020, i procedimenti con udienze fissate:

- A) per la *precisazione delle conclusioni ex artt.190 e 281 quinquies primo comma c.p.c.*,
- B) per la *discussione orale ex art.281 quinquies secondo comma c.p.c.*,
- C) per la *discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.*,
- D) per la *discussione orale ex art. 429 c.p.c.*,
- E) per la valutazione di richieste dei *provvedimenti cautelari* previsti nelle *sezioni II, III e V del capo III del libro IV del codice di procedura civile*, anche nella fase di *reclamo*, che non richiedono la comparizione personale delle parti, anche a seguito di rinuncia a comparire delle medesime;
- F) per procedimenti di *separazione consensuale* e di *divorzio congiunto*, applicandosi per le modalità di svolgimento dell'udienza quanto stabilito per le altre procedure qui elencate sempre che compatibili con la peculiarità dell'*udienza presidenziale*, in particolare, in sede di fissazione dell'udienza presidenziale, il *Presidente* inviterà i difensori delle parti a depositare

almeno 4 giorni prima dell'udienza **documento** proveniente dalle parti *vidimato* dal difensore contenente le seguenti **attestazioni**: 1) *che non intendono riconciliarsi, essendo venuta meno irreversibilmente l'unità familiare*; 2) *che rinunciano a comparire all'udienza, essendo inutile il tentativo di conciliazione*; 3) *che confermano le condizioni del ricorso già proposto*; 4) *di essere consapevoli che nel caso in cui il Tribunale dovesse ritenere necessaria la comparizione delle parti, anche al fine di apportare modifiche alle condizioni della separazione, sarà fissata ulteriore udienza in cui dovranno comparire personalmente*; 5) *che rinunciano sin d'ora ad ogni eccezione riguardo alle modalità di trattazione telematica dell'udienza, che avviene su loro espressa richiesta (è allegato modulo di attestazione)*;

nonché:

**G)** i **procedimenti dichiarati urgenti**, su istanza di parte, che non richiedono la comparizione personale delle parti, anche a seguito di rinuncia a comparire delle medesime;

Saranno, inoltre, trattati con la medesima modalità, ma con decorrenza dal **1.6.2020**:

**H)** i procedimenti con udienze fissate per la valutazione delle richieste istruttorie ex art.183 comma 7 c.p.c..

Attività preliminari all'udienza

**1)** *almeno 14 giorni prima dell'udienza il giudice con apposito provvedimento, che la Cancelleria deve comunicare alle parti costituite entro 6 giorni, dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h del D.L. 18/2020 e invita i difensori delle parti a depositare almeno 4 giorni prima dell'udienza note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;*

con il medesimo decreto nell'ipotesi di cui alla lett. A) **assegna** alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c., decorrenti dal giorno successivo all'udienza, e nelle ipotesi E) e G), ove ritenuto necessario, assegna alle parti per il deposito di eventuali note difensive termine di 5 giorni, decorrenti dal giorno successivo all'udienza; salvo che il giudice non ritenga di provvedere diversamente disponendo il rinvio dell'udienza;

**2)** la Cancelleria provvederà a **comunicare**, entro il predetto termine di 6 giorni, il citato provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta";

**3)** considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di "svolgimento" delle udienze civili, il giudice potrà: **a) mantenere**

la data di udienza già fissata; **b) stabilire** una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; **c) fissare** una data ex novo;

- 4) il provvedimento del giudice sarà **adottato** “fuori udienza” successivamente alla scadenza dei termini indicati al precedente punto 1; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all’ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;
- 5) il giudice, alla data fissata per l’udienza, **verifica** la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1; in caso di omessa comunicazione ad almeno una delle parti provvede a fissare una nuova udienza;
- 6) I difensori **depositeranno** in via telematica nel termine assegnato ai sensi del **punto 1)** note scritte, da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell’oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. precisazione delle conclusioni, breve replica alle note conclusionali, osservazione sulla terza memoria ex art.183 comma 6 c.p.c., brevi controdeduzioni ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;
- 7) Il mancato deposito della memoria sarà considerato quale mancata partecipazione all’udienza;
- 8) ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice **potrà chiedere** ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al **punto 1)**, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;
- 9) il giudice **non** dovrà redigere un verbale di udienza; per i magistrati onorari lo svolgimento dell’udienza con trattazione scritta andrà attestato dal *Dirigente della Cancelleria* sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione);
- 10) *Ciascun Presidente di Tribunale, in base alle condizioni epidemiologiche del circondario di competenza e del personale amministrativo disponibile, ferme le modalità delle diverse procedure per la tenuta delle udienze come stabilite dal presente Protocollo, potrà*

*variare, nel periodo di efficacia del provvedimento presidenziale, gli oggetti dei procedimenti da trattare e la loro decorrenza temporale.*

FAC SIMILE MODULO ATTESTAZIONE CONIUGI DI NON VOLERSI RICONCILIARE E RINUNCIA  
A COMPARIRE AVANTI AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

RG ...../ 2020

*Al Tribunale di Lanciano*

Il/La sottoscritto/a

.....

nato/a ..... il .....

res o dom. in .....

via .....

titolo di studio .....

professione .....

Documento di riconoscimento .....

n. ....

rapp.to/a e difeso/a da .....

indirizzo email .....

**premess**o che in data ..... ha presentato/a ricorso per separazione consensuale/ divorzio congiunto,

**preso atto** che è stata fissata per la comparizione delle parti ed il tentativo di conciliazione l'udienza del .....

**DICHIARA**

- che non intende riconciliarsi, essendo venuta meno irreversibilmente l'unità familiare;
- che rinuncia a comparire all'udienza, per motivi gravi e comprovati collegati all'attuale situazione epidemiologica, essendo inutile il tentativo di conciliazione;
- che conferma le condizioni del ricorso già proposto;
- di essere consapevole che nel caso in cui il *Tribunale* dovesse ritenere necessaria la comparizione delle parti, anche al fine di apportare modifiche alle condizioni della separazione, sarà fissata ulteriore udienza in cui dovrà comparire personalmente;
- che rinuncia sin d'ora ad ogni eccezione riguardo alle modalità di trattazione telematica dell'udienza, che avviene su sua espressa richiesta.



Sottoscrizione della parte .....  
Sottoscrizione del difensore .....

Lanciano li .....

## B) Protocollo per le udienze in materia di lavoro e previdenza

### Articolo 1: procedimenti trattati dal 12 maggio al 30 giugno 2020.

1. Per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020, salvo proroghe, oltre ai procedimenti elencati nell'art. 83, comma 3, lett. a) D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sono trattati esclusivamente:
  - a) i procedimenti *ex art.* 409 e 442 c.p.c., fissati per la discussione orale ai sensi art. 429 c.p.c.
  - b) i procedimenti *ex art.* 1, comma 48, l. 28 giugno 2012, n. 92 (ossia la sola fase sommaria dei procedimenti c.d. Fornero), esclusi l'escussione degli informatori e l'interrogatorio formale;
  - c) i procedimenti cautelari;
  - d) i procedimenti di repressione della condotta antisindacale *ex art.* 28, l. 20 maggio 1970, n. 300;
  - e) le prime udienze nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie *ex art.* 442 c.p.c. e in materia di lavoro di volta in volta ritenute dal giudice di prioritaria trattazione, in considerazione della materia trattata e della natura dei diritti fatti valere (ad es., impugnativa di licenziamento, demansionamenti, trasferimenti di sede di lavoro) o della più risalente iscrizione a ruolo, ove i carichi del ruolo e le dotazioni di cancelleria lo consentano;
  - f) le altre udienze *ex art.* 420 c.p.c. fissate per attività non richiedenti istruttoria (ad es. acquisizione di documentazione, estinzione del processo *ex artt.* 181 o 309 c.p.c.), ove i carichi del ruolo e le dotazioni di cancelleria lo consentano;
2. Tutti gli altri procedimenti saranno rinviati a data successiva al 30 giugno 2020, salvo proroghe.

**Articolo 2: procedimenti trattati ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. f),D.L. 17 marzo 2020, n. 18.**

1. Le udienze relative ai procedimenti di cui sopra, qualora celebrate, in base alle determinazioni dei Presidenti dei Tribunali ex art. 83 comma 7, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 , ai sensi della lett. f) dell'art. 83 stesso, ossia mediante collegamento da remoto attraverso l'applicativo Teams, sono svolte con le seguenti modalità.
2. Il Giudice, 14 giorni prima dell'udienza, quando possibile, provvede con decreto comunicato alle parti fino a 10 giorni prima dell'udienza a cura della Cancelleria, che inserisce nello "storico del fascicolo" l'annotazione "udienza da remoto". Il decreto:
  - a) fissa giorno, ora e modalità di collegamento tramite *link* inserito nel provvedimento stesso, indicando l'orario puntuale con procedimenti fissati a distanza di 45 minuti l'uno dall'altro, salvo diversa valutazione a seguito di verifica in corso di applicazione;
  - b) reca l'espresso avvertimento che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della Cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti;
  - c) contiene l'indicazione che le parti, eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza, possono accedere al fascicolo informatico mediante "*richiesta di visibilità*", onde prendere conoscenza del *link* inserito nel provvedimento per il collegamento alla stanza virtuale;
  - d) dovendo garantire il diritto delle parti di partecipare al procedimento, reca la precisazione che l'effettiva comparizione personale delle parti può essere limitata ai casi in cui vi siano effettive esigenze processuali (ad es.: volontà di essere liberamente sentite, necessità di disconoscimento di scritture, proposizione di querela di falso, possibilità di conciliazione della controversia, accordo conciliativo già raggiunto) ed è possibile solo qualora la parte sia personalmente dotata di idonea strumentazione informatica. In mancanza, le parti possono rilasciare procura speciale ai rispettivi procuratori; qualora non vi siano effettive esigenze o possibilità di conciliazione, le parti possono rinunciare

- a comparire personalmente e la mancata comparizione non è considerata significativa agli effetti di cui all'art. 420, comma 1, c.p.c.; qualora la parte intenda partecipare all'udienza, ma non sia dotata di idonea strumentazione informatica, l'udienza è rinviata a data successiva al 30.6.2020, onde consentirne la celebrazione nelle forme ordinarie, alla presenza fisica delle parti;
- e) contiene avviso alle parti della facoltà di richiedere concordemente, fino a 5 giorni prima dell'udienza, la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. 18/2020, come disciplinata dall'art. 3 seguente, e, a tal fine, nel medesimo provvedimento:
- I) specifica che, in tal caso, il procedimento è rinviato all'udienza ivi indicata, da fissarsi entro 15 giorni rispetto al precedente rinvio;
  - II) invita i difensori a depositare, fino a 7 giorni prima della data di rinvio così fissata, le note scritte di cui all'articolo seguente;
  - III) avvisa che in difetto di accordo delle parti sulla celebrazione dell'udienza con trattazione scritta, l'udienza medesima verrà celebrata con collegato da remoto.
3. Ciascun difensore, almeno 5 giorni prima dell'udienza, deposita telematicamente una comunicazione in cui:
- a) dichiara se il proprio assistito intende o meno rinunciare a comparire o se intende partecipare all'udienza mediante il software *Teams di Windows*;
  - b) indica un indirizzo di posta elettronica ordinaria sul quale poter ricevere copia del *link* (che provvederà a comunicare alla parte che intende partecipare all'udienza mediante l'applicativo *Teams*);
  - c) indica altresì un numero di telefono per eventuali problemi di collegamento.
4. Nel verbale di udienza il giudice:
- a) prende atto della dichiarazione di identità delle parti e dei loro procuratori presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti avvocati);

- b) prende atto dell'espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello del difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;
  - c) adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di Cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il *link* di collegamento.
5. Il giudice, i procuratori delle parti e queste ultime, collegate da luogo distinto, devono tenere attiva per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplina l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza.
  6. Poiché il singolo partecipante viene individuato dal giudice sulla base del nome da lui scelto, deve indicare il proprio nome e cognome e il numero di ruolo del procedimento da trattare, così da renderne più agevole l'individuazione.
  7. La produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle del Magistrato, può avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice – e vale come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT; possono essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l'uso della *chat* o di altro strumento di condivisione dei testi.
  8. In caso di malfunzionamenti, scollegamenti involontari ed impossibilità di ripristino, il giudice rinvia l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio.
  9. Al termine dell'udienza il giudice invita i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

10. Il giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle del Magistrato nel corso dell'udienza stessa.
11. Se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interrompe il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo, salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.

**Articolo 3: procedimenti trattati ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 17 marzo 2020, n. 18**

1. Qualora le udienze relative ai procedimenti di cui sopra, in base alle determinazioni dei Presidenti dei Tribunali ex art. 83 comma 7, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, debbano essere celebrate ai sensi della lett. h) dell'art. 83 stesso, ossia *“mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”*, è fatta salva la facoltà di ciascuna delle parti di chiedere la trattazione dell'udienza ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. f), D.L. 18/20 cit. La richiesta deve: a) essere motivata e depositata nel termine di 7 giorni prima dell'udienza fissata, onde consentire all'ufficio adeguata organizzazione; b) indicare la disponibilità all'utilizzo dello strumento *Microsoft Teams*; c) contenere le indicazioni previste all'art. 2, comma 3, lett. a), b) e c); il tal caso, ove il giudice ritenga di dover accogliere l'istanza, il procedimento è rinviato d'ufficio a un'udienza da fissarsi entro i 15 giorni successivi rispetto al precedente rinvio.
2. Le udienze da trattarsi ex art. 83 lett. h) cit. sono svolte secondo le seguenti modalità.

3. Il giudice, 14 giorni prima dell'udienza, quando possibile, con decreto comunicato alle parti fino a 10 giorni prima dell'udienza a cura della Cancelleria, che inserisce nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta":
  - a) invita i difensori a depositare telematicamente, almeno 5 giorni prima dell'udienza, note scritte contenenti istanze e conclusioni, eventualmente anche nella forma del "preverbale di udienza", con contenuto previamente concordato tra le parti e depositato nel fascicolo telematico;
  - b) precisa nel provvedimento che la mancata comparizione personale delle parti è giustificata e che l'istanza di trattazione scritta non equivale a mancata comparizione personale delle parti e non è valutabile come argomento di prova ex art. 420, comma 1, c.p.c..
4. Il contenuto delle note scritte deve essere limitato alle sole istanze, eccezioni e conclusioni previste per la fase di riferimento, attesa la diversità tra lo scritto in questione e le note conclusionali di cui all'art. 429, co. 2, c.p.c.; pertanto, devono essere redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato.
5. Ove il fascicolo contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice può chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al comma 4, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati cartaceamente, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT.
6. L'udienza virtuale è regolarmente celebrata anche se, verificata la rituale comunicazione della Cancelleria del decreto di cui al comma 4, una sola delle parti ha depositato le note di cui all'art. 83 lett. h) cit, nel termine stabilito nel decreto; allo stesso modo, se nessuna delle parti ha trasmesso note scritte nel medesimo termine, il giudice rinvia il procedimento ai sensi dell'art. 181 o 309 c.p.c..
7. Se l'udienza è fissata per la discussione orale, il giudice provvede in giornata al deposito telematico del dispositivo e, di norma, delle relative motivazioni; nei procedimenti ex art. 1, commi 48 e 51, l. 28 giugno 2012, n. 91 e in quelli ex art. 669 *bis* e s.s.c.p.c., per cui è richiesta congiuntamente la trattazione scritta, trattiene, di regola, la causa in riserva.

8. All'esito del deposito delle note scritte, in tutti i casi nei quali sarà ritenuto opportuno, al fine di garantire un più approfondito contraddittorio, potranno essere assegnati nuovi termini per il deposito di ulteriori note oppure, su motivata istanza di parte o d'ufficio, potrà fissarsi nuova udienza, da svolgersi mediante collegamenti da remoto ex art. 83, comma 7, lett. f, D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

#### **Articolo 4: Procedimenti la cui trattazione è esclusa fino al 30 giugno 2020.**

1. Fino al 30 giugno 2020, salvo proroghe, è esclusa la trattazione dei procedimenti che richiedono la presenza di ulteriori soggetti rispetto ai difensori quali, a titolo meramente esemplificativo, quelli fissati per l'escussione dei testimoni, per l'espletamento dell'interrogatorio formale e per la comparizione del CTU, tra cui, in particolare, tutti i procedimenti ex art. 445 *bisc.p.c.*. Questi ultimi, nello specifico, consistono nella sottoposizione della parte ricorrente a visita medica, e dunque presuppongono l'allontanamento degli interessati dal domicilio per la sottoposizione a visita, in contrasto con l'esigenza di evitare i contatti ravvicinati, tanto più che spesso i ricorrenti sono soggetti di età avanzata e in condizioni di salute precarie.

#### **Articolo 5: Rinvio d'ufficio per impossibilità di rispetto dei termini di cui all'art. 2, comma 2 e all'art. 3, comma 4.**

Per tutte le udienze in cui non è possibile rispettare i termini di cui all'art. 2 comma 2 e all'art. 3 comma 4, il giudice procede al rinvio d'ufficio.

## **C) SETTORE ESECUZIONI E PROCEDURE CONCORSUALI**

### **Esecuzioni immobiliari**

Preliminarmente va osservato che ai sensi dell'art. 54 - ter. Legge 24 aprile 2020 n. 27 di conversione del D.L. n. 18/2020, recante **“Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa”** (“ Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore”), tutte le procedure esecutive pendenti, aventi ad oggetto la prima casa di abitazione, in qualunque stato si trovino, devono essere sospese, sicchè quanto segue vale solo per le procedure esecutive aventi ad oggetto gli altri immobili.

Si deve premettere che - per quanto attiene al settore in esame - anche l'attività svolta materialmente fuori udienza (ed all'esterno del Palazzo di Giustizia) rientra nello svolgimento della procedura esecutiva e riguarda i luoghi ed i soggetti che compongono l'Ufficio del Giudice dell'Esecuzione; pertanto, occorre individuare delle linee guida da indirizzare a tutti i soggetti coinvolti nella procedura, al fine di assicurare il rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti destinate ad evitare la diffusione del contagio da COVID-19.

Ciò posto, con riferimento alle singole attività vengono indicate le udienze e gli incumbenti che possono proseguire e quelli che, invece, devono essere necessariamente rinviati:

### **1. CELEBRAZIONE DELL'UDIENZA EX ART. 569 C.P.C.**

L'udienza in questione non rappresenta un'attività connotata dai caratteri di urgenza. Alla predetta udienza, inoltre, è previsto che il debitore possa comparire personalmente e formulare richieste ed istanze ed è prevista la partecipazione dell'esperto stimatore. Se ne deve, quindi, prevedere il differimento dopo il 31.07.2020. Analogamente l'udienza fissata per valutare il rinnovo delega a favore del professionista delegato andrà ricalendarizzata dopo il 31.07.2020 avuto riguardo alla sospensione delle attività di vendita sino a quella data, come di seguito prevista.

### **2. ATTIVITA' DELL'ESPERTO STIMATORE**

L'esperto stimatore potrà svolgere tutta l'attività di controllo della documentazione agli atti del Fascicolo Telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare, tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia richiedibile, visionabile ed ottenibile con modalità telematica, mentre:

- sino alla data del 31.07.2020 sarà sollevato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici ed allo stesso modo presso il cespite staggito, salvo ove al presenza dello stesso sia necessaria ed indifferibile, unitamente a quella del custode, come esplicitato nel paragrafo seguente.
- i termini di deposito ed invio della perizia saranno calcolati a ritroso in base alla data dell'udienza come eventualmente ricalendarizzata dal Giudice dell'esecuzione;



pertanto, non sarà necessario presentare istanza di proroga, stante il suddetto differimento dell'udienza ex art. 569 c.p.c.

### **3. ATTIVITA' DEL CUSTODE GIUDIZIARIO**

Il custode continuerà a svolgere tutta quell'attività compatibile con l'attuazione da remoto o on-line (versamento su conti correnti, istanze al giudice dell'esecuzione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, etc), invece:

- le visite, al fine di accompagnare potenziali offerenti presso i cespiti pignorati, sono sospese sino al 31.07.2020;
- gli accessi presso il cespite pignorato sono sospesi sino alla data del 31.07.2020, ad eccezione delle seguenti ipotesi: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti; c) sono pertanto sospesi anche i primi accessi da eseguirsi congiuntamente all'esperto stimatore secondo quanto previsto nel decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 569 c.p.c. con contestuale nomina del custode giudiziario, se prevista. In questi casi il custode ne notizierà prontamente il Giudice dell'Esecuzione, al fine di determinare le modalità attuative dell'accesso;
- le questioni attinenti alla gestione del cespite che non rientrano nelle eccezioni di cui al punto precedente dovranno essere affrontate e risolte in modalità telematica (acquisizione documentazione, accrediti dei frutti del cespite ecc.), al fine di valorizzare il bene oggetto di pignoramento;
- laddove gli occupanti degli immobili versino in comprovato stato di difficoltà economica, ricollegabile all'emergenza sanitaria COVID, i custodi sono autorizzati sin da ora (senza necessità di presentazione di specifica istanza), a differire i pagamenti delle indennità di occupazione/canoni di locazione dall'1.7.2020; il custode concorderà con gli occupanti piano di rateizzo delle indennità/canoni relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.

### **4. ATTIVITA' DI LIBERAZIONE**

La situazione contingente implica una regolamentazione attenta dell'attività di liberazione che tenga conto dell'esigenza sanitaria in corso, a tutela dei soggetti che occupano il cespite, ma anche di coloro che saranno deputati alla liberazione. Si ritiene, infatti, che sia massimamente inopportuno l'eventuale impiego, in ausilio al custode, della forza pubblica e del personale sanitario a fronte delle prevalenti incombenze in cui questi sono impegnati in ragione dell'emergenza sanitaria in atto, la cui durata non è facile prevedere.

Pertanto, sono sospese sino al 31.07.2020 le attività di liberazione, salvo per quelle attività prodromiche che possono compiersi anche senza accesso al cespite, ossia notifica dell'ordine di liberazione, pre- allerta (telefonica o on-line) delle Autorità di Pubblica Sicurezza eventualmente necessarie per l'assistenza al custode.

### **5. LE VENDITE E L'ATTIVITA' DEL PROFESSIONISTA DELEGATO.**

- 1) per tutte le vendite telematiche, miste o analogiche, fissate dal 12.05.2020 al 31.07.2020, va disposto il differimento dopo il 31.07.2020, mandando al professionista delegato e alla società delegata alla pubblicità, per quanto di rispettiva competenza, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita differita dal GE." Le cauzioni già versate verranno tenute ferme per la nuova asta salvo richiesta di restituzione in caso di vendita analogica o di vendita telematica senza conto corrente partitario; nel caso in cui sia già operativo il conto corrente partitario ne sarà disposta la restituzione;
- 2) i professionisti delegati alla vendita e i gestori incaricati delle vendite di non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non sarà consentito di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;
- 3) il giorno fissato per gli esperimenti come sopra differiti, i delegati sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di differimento con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire in sala aste la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il delegato è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni;
- 4) in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione andrà differita dopo il 30.06.2020; in particolare: - con riguardo alle vendite in corso, nel periodo di sospensione in questione **TUTTI gli adempimenti NON saranno posti in essere**, ciò anche qualora si tratti del mero completamento di attività di pubblicità già avviata o di adempimenti riferibili a tentativi di vendita da espletarsi nel periodo successivo alla sospensione; - la pubblicazione dell'avviso di vendita che non abbia avuto ancora integralmente luogo (ad esempio, perché sia in corso di lavorazione la richiesta di pubblicazione sui quotidiani) deve essere interrotta anche qualora abbia avuto già luogo la pubblicità sul PVP ed anche qualora si riferisca a tentativi di vendita successivi all'11.05.2020; - gli avvisi di vendita non ancora integralmente pubblicati devono essere annullati anche qualora sia stato previsto l'esperimento della vendita in data successiva all' 11.05.2020;  
- all'attenuazione della emergenza epidemiologica, la riprogrammazione degli esperimenti di vendita avverrà in modo scaglionato, privilegiando temporalmente le procedure i cui esperimenti di vendita sono stati revocati e sospesi che andranno

ricalendarizzati a decorrere dal 01.08.2020. Resta ferma la sospensione delle vendite durante il periodo di sospensione feriale dei termini.

#### 6. EMISSIONE DEI DECRETI DI TRASFERIMENTO EX ART. 586 CPC

I decreti di trasferimento verranno emessi, purché il deposito della bozza da parte del professionista delegato e la allegazione dei documenti, avvenga esclusivamente in modalità telematica in allegato all'istanza, in modalità editabile. In particolare, il professionista delegato dovrà allegare la bozza del decreto di trasferimento ad una nota di deposito senza che la bozza stessa sia sottoscritta telematicamente.

La redazione dell'atto avverrà anche essa in modalità esclusivamente telematica.

Gli adempimenti successivi tra cui registrazione e trascrizione del decreto, saranno curati limitando, per quanto possibile, l'accesso e la presenza fisica negli uffici preposti.

#### 7. UDIENZE DA TRATTARE AI SENSI DELL'ART. 83, co. 7, lett. h) del D.L. 17 marzo 2020 n. 18

a) udienza prevista ai sensi degli artt. 596 e 597 c.p.c.:

a.1) qualora non rientri nelle attività delegate ai sensi dell'art. 591 *bis* c.p.c.: svolgimento dell'udienza in modalità cartolare, previo decreto del G.E. con il quale si invitano le parti a non comparire all'udienza in assenza di contestazioni, avvisando che, in tal caso, nella ipotesi di mancata comparizione, il progetto sarà approvato ex art. 597 c.p.c.; nel caso in cui le parti invece intendessero sollevare contestazioni, le stesse andranno depositate nel fascicolo telematico secondo le seguenti modalità: i difensori delle parti depositeranno brevi note scritte, formulando le proprie richieste e conclusioni sino alle ore 13:00 del giorno fissato per l'udienza; il giudice con successivo provvedimento provvederà sulle richieste delle parti, dando indicazioni al professionista delegato per la modifica o la conferma del progetto di distribuzione o si riserverà per l'emissione del provvedimento ai sensi dell'art. 512 c.p.c.;

a.2) qualora non rientri nelle attività delegate ai sensi dell'art. 591 *bis* c.p.c.: il professionista delegato, dopo il periodo di sospensione fissato fino all'11.05.2020 è autorizzato a tenere le udienze di approvazione dei progetti di distribuzione, previo invito alle parti a non comparire dinanzi a sé, nella ipotesi in cui non vi siano contestazioni al progetto di distribuzione depositato, avvisando che in tal caso, nella ipotesi di mancata comparizione, il progetto sarà approvato ex art. 597 c.p.c.; nel caso invece in cui le parti intendessero sollevare contestazioni, il professionista delegato avviserà le stesse che le contestazioni dovranno essere preventivamente comunicate al professionista e poi depositate nel fascicolo telematico entro cinque giorni prima dell'udienza da lui fissata; in tal caso, il GE calendarizzerà l'udienza ex art. 512 c.p.c. innanzi a sé dopo il 31.07.2020;

b) udienza prevista ai sensi dell'art. 615, co. 2 e 617 co. 2, c.p.c.; - trattazione cartolare - in tali casi il giudice dell'esecuzione, con decreto da comunicarsi a cura della Cancelleria almeno sette giorni prima dell'udienza medesima, fisserà l'udienza cartolare; in tale udienza i difensori delle parti depositeranno brevi note scritte entro

le ore 13:00 del giorno dell'udienza, formulando le proprie richieste e conclusioni, in ipotesi richiamando gli atti e le memorie già depositate; il giudice con successivo provvedimento provvederà sulle richieste delle parti;

c) udienza ai sensi dell'art. 495 c.p.c.; in tal caso possono distinguersi due evenienze:

c 1) l'istanza viene proposta con l'ausilio di un difensore: in tal caso - trattazione cartolare - il G.E. al deposito dell'istanza, verificatane l'ammissibilità, fissa l'udienza, con decreto da comunicarsi a cura della Cancelleria almeno sette giorni prima dell'udienza medesima; in tale udienza i difensori delle parti depositeranno brevi note scritte entro le ore 13:00 del giorno dell'udienza, formulando le proprie richieste e conclusioni, in ipotesi richiamando gli atti e le memorie già depositate; il giudice con successivo provvedimento provvederà sulle richieste delle parti; c 2) qualora l'istanza sia presentata personalmente dal debitore, il G.E. ne valuterà l'ammissibilità e fisserà l'udienza dopo il 31.07.2020;

d) le istanze proposte ai sensi dell'art. 486 c.p.c. saranno trattate tramite PCT, se occorre disporre la convocazione delle parti la relativa udienza sarà calendarizzata dopo il 31.07.2020.

e) non possono essere né iniziate né proseguite le esecuzioni forzate a mezzo di pignoramenti immobiliari, di cui all'art. 555 del codice di procedura civile, che abbiano ad oggetto **l'abitazione principale del debitore**, in quanto sospesi su tutto il territorio nazionale, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 27 del 24 aprile 2020 art. 54-ter, pubblicata in G.U. n. 110 del 29 aprile 2020.

## FALLIMENTARE

Le considerazioni sopra espresse in merito al ruolo Esecuzioni Immobiliari vanno riproposte con riferimento al ruolo Fallimentare.

Devono, quindi, considerarsi sospese, sino al 31.07.2020, tutte le **attività che non possano essere eseguite nello studio del curatore fallimentare**, quali accessi preordinati alle operazioni di stima e operazioni di inventario; qualora tali attività comportino un ritardo negli adempimenti come il deposito del programma di liquidazione il curatore presenterà un'istanza di proroga, motivata dalle contingenti circostanze. Gli accessi saranno limitati alle seguenti ipotesi: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti. In questi casi il curatore ne notizierà prontamente il Giudice delegato, al fine di determinare le modalità attuative dell'accesso; c) pericolo di sottrazione del patrimonio mobiliare da inventariare che va messo in sicurezza con assicurazione, o con asporto, tramite ausiliario, visto che l'inventario, per la indisponibilità del cancelliere non potrà certamente essere eseguito sino al

31.07.2020. In questi casi il curatore ne notizierà prontamente il Giudice delegato, al fine di determinare le modalità attuative dell'accesso.

L'attività di **apposizione dei sigilli**, trattandosi di atto urgente, non è oggetto di sospensione, purché possa essere attuata nel rispetto delle indicazioni igienico sanitarie indicate dal Ministero della Salute.

Deve precisarsi che i termini per il **deposito della relazione ex art. 33, co. 1, l. fall. del rapporto ex art. 33, co. 5, l. fall. e del programma di liquidazione** sono sospesi sino all'11.05.2020 compreso; qualora il termine fosse il corso di decorrenza lo stesso si allunga dopo la scadenza del periodo di sospensione di quanto gli mancava alla scadenza ordinaria quando la sospensione è iniziata.

I curatori fallimentari avranno cura di presentare **istanza di chiusura del fallimento**, soprattutto con riferimento alle procedure più risalenti di durata superiore al quinquennio, sia ex 118 n. 3 co. 2, l. fall., sia quelle ordinarie.

Le **operazioni di vendita** sono sospese; vengono impartite ai curatori le stesse indicazioni già rivolte ai custodi giudiziari e ai professionisti delegati alla vendita in tema di vendite immobiliari.

Per quanto attiene all'emissione dei **mandati di pagamento** la stessa avverrà secondo modalità telematiche, tenuto conto della prassi invalsa nei singoli Uffici giudiziari, come da circolari già emesse dai giudici della rispettiva sezione.

In caso di **comprovata urgenza**, le richieste di **ricevimento curatori** potranno essere trasmesse via mail al giudice delegato il quale potrà fissare un appuntamento al curatore, invitandolo ad accedere alla stanza virtuale mediante l'applicativo "Microsoft Teams" messo a disposizione dal Ministero.

Le udienze di **esame dello stato passivo** sono differite dopo il 30.06.2020, non rientrando tra le attività urgenti.

Le udienze di **approvazione del rendiconto** della gestione potranno essere trattate ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. h) del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 secondo le seguenti modalità: il curatore presenterà una nota, da depositarsi telematicamente sino alle 13:00 del giorno fissato per l'udienza, recante la richiesta di approvazione del rendiconto, in assenza di contestazioni, o la comunicazione circa la presentazione di contestazioni; all'esito, il g.d., se non vengano presentate osservazioni, verificata la regolarità delle comunicazioni che il curatore procederà a depositare previamente mediante PCT, approverà il rendiconto; nel caso in cui vengano presentate osservazioni il g.d. fisserà l'udienza davanti al Collegio dopo il 31.07.2020; il curatore avrà cura di segnalare quando non si siano perfezionate le comunicazioni della fissazione dell'udienza di rendiconto (ad esempio al legale rappresentante della società), in tal caso, il g.d., rinvierà l'udienza dopo il 31.07.2020. In considerazione della sospensione di tutti i termini processuali dal 9.03.2020 all'11.05.2020, le udienze andranno differite, qualora il termine per la presentazione delle contestazioni sia scaduto durante il predetto periodo.

**PRE – FALLIMENTARE**

### **a) Le prefallimentari depositate dopo il 9.3.2020**

Il legislatore, con il testo del recente decreto liquidità, 8.4.2020 n. 23, art. 10 ha sancito la IMPROCEDIBILITÀ delle istanze di fallimento, comprese quelle in proprio, presentate tra il 9.3.2020 ed il 30.06.2020 (il differimento al 31.7.2020 contenuto nell'art. 3 del D.L. n. 28/2020 si riferisce solo al termine del 30.6.2020 contenuto nell'art. 83 del d.l. n. 18/2020!).

Ciò ha risolto integralmente il problema per le procedure successive al 9.3.2020 che verranno d'ufficio enucleate dal giudice relatore che le porterà al primo collegio utile successivo alla Pasqua, 16.04.2020, ad esempio, per la declaratoria di improcedibilità da parte del Collegio, senza necessità di fissazione dell'udienza. L'unica eccezione contemplata dalla norma in questione è quella dell'istanza proposta dal Pubblico Ministero che chieda l'emissione di una misura cautelare di cui all'art. 15 l.f.. In tal caso l'istanza è procedibile.

Il terzo comma del medesimo articolo 10, peraltro, prendendo atto che la mancata declaratoria è dovuta a causa legale, fa salva la possibilità di inertizzare il decorso del termine fra il 9.3.2020 ed il 30.06.2020, per 113 giorni, ai fini del decorso del termine annuale di cui all'art. 10 l.f. e del 69 bis l.f. .

### **Le prefallimentari depositate prima del 9.03.2020**

A contrario, rispetto al tenore del citato art. 10 decreto liquidità, le prefallimentari precedenti al 9.3.2020 si devono ritenere perfettamente procedibili.

In ordine alla trattazione dei presenti procedimenti va tenuto conto della possibilità del fallendo di difendersi personalmente, sino al giorno dell'udienza. Pertanto, se il fallendo non si costituisce, a meno che non dichiari via mail di rimettersi o di rinunciarvi, le udienze verranno rinviate dopo il 30.06.2020. Le nuove procedure saranno fissate dopo il 30.06.2020. Faranno eccezione a tale disposizione le procedure per cui stia per decorrere l'anno, ai sensi dell'art. 10, l. fall. In tal caso l'udienza sarà trattata con modalità cartolare nel caso in cui il debitore sia costituito; in caso di mancata costituzione del debitore, sarà trattata ordinariamente, garantendo le distanze di sicurezza per la prevenzione.

Le procedure già pendenti in cui il fallendo si sia costituito o abbia dichiarato espressamente di rimettersi o rinunciarvi potranno essere trattate ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. h) del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 con le consuete modalità: il giudice delegato, con decreto da comunicarsi a cura della Cancelleria almeno sette giorni prima dell'udienza medesima, fisserà l'udienza cartolare; in tale udienza i difensori delle parti depositeranno brevi note scritte entro le ore 13:00 del giorno dell'udienza, formulando le proprie richieste e conclusioni, in ipotesi richiamando gli atti e le memorie già depositate; il giudice con successivo provvedimento provvederà sulle richieste delle parti, rimettendo al Collegio la decisione o disporrà gli adempimenti istruttori ritenuti necessari.

Va precisato che, ai sensi dell'art. 83, co. 5, d.l. n. 18.2020, le predette modalità saranno applicate anche nel periodo sospensione dei termini sino all'11.05.2020 e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa del settore civile indicata al comma 3 del medesimo articolo.

### CONCORDATI PREVENTIVI

#### a) Concordato preventivo con riserva -

- **ricorso ex art. 161, co. 6, l.f.:** l'obbligo informativo non subisce **sospensione** trattandosi di termine sostanziale. Quindi, soprattutto per i concordati in continuità, si intende ribadire la indispensabile necessità di evasione urgente, alle scadenze originariamente fissate dal Tribunale, dell'obbligo informativo, con disponibilità alla concessione di termini di integrazione se le notizie dovessero apparire troppo sintetiche o lacunose. Il persistere di tale obbligo anche per i concordati liquidatori, non essendo possibile alcuna attività liquidatoria seria in questo periodo, non aggrava di fatto la attività né dell'impresa né dei professionisti e, quindi, non avrebbe ragione di essere il permanere di una sua sospensione. I termini di durata per redigere la proposta, il piano e l'attestazione e quelli di deposito del fondo spese cauzionale invece sono sospesi fino all'11.05.2020;
- **relazione ex art. 172 l.f.** trattandosi di atto processuale, anche il suo deposito slitta in applicazione della sospensione, a meno che tutta la procedura non venga dichiarata urgente per ragioni oggettive e cogenti. Si deve ritenere che il blocco degli atti processuali abbia avuto inizio il 9.3.2020 (giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto n. 11 del 8.03.2020). Da allora e sino al 11.5.2020 opera la sospensione. Poi continuerà a decorrere il termine per il deposito della relazione. Conseguentemente, se la 172 è prorogata di oltre due mesi (dal 9.3.2020 al 11.5.2020) è evidente che l'adunanza deve slittare dello stesso lasso di tempo. Occorre in tal senso instare da parte del commissario presso il giudice, procedendo alla richiesta di rifissazione della udienza.

#### b) OMOLOGAZIONE DEI CONCORDATI PREVENTIVI

Si rinvia a quanto previsto nel protocollo civile per quanto attiene alla trattazione dei procedimenti in camera di consiglio. Tenuto conto della peculiarità del rito, tuttavia, il Collegio avrà cura di garantire il necessario rispetto del contraddittorio concedendo al proponente termine per controdedurre qualora vengano proposte opposizioni e qualora il Collegio ritenga necessario svolgere attività di istruzione probatoria. In tali casi, il

Collegio assegnerà al ricorrente termine a difesa di giorni 10 per controdeduzioni, giorni 5 al commissario per eventuali osservazioni e poi, se richiesto, repliche coeve di giorni 5 a istante ed opponente, poi si riserverà di decidere.

## **SETTORE ESECUZIONI MOBILIARI ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE**

Il presente processo esecutivo presuppone lo svolgimento di attività prodromiche alla vendita o all'assegnazione consistenti nella ricerca delle cose da pignorare da parte dell'Ufficiale giudiziario che richiede l'accesso nella casa del debitore e nei luoghi a lui appartenenti; analogamente per la successiva fase di autorizzazione della vendita e di vendita, che prevede la partecipazione degli ausiliari del giudice.

Le esigenze sanitarie correlate all'emergenza sanitaria impongono, conseguentemente, il rinvio di tali incombenzi a data successiva al 30.06.2020.

Fanno eccezione a quanto sopra le attività distributive successive alla vendita previste ai sensi dell'art. 641 e 642 c.p.c.; in tali casi, si potrà procedere ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. h) d. l. n. 18/2020 alla trattazione cartolare: a) art. 541 c.p.c. - il piano concordato verrà notificato al debitore, qualora il debitore non proponga osservazioni, il g.e. provvederà in conformità; b) art. 542 c.p.c. - se i creditori non raggiungono l'accordo o il g.e. non approva il piano concordato il giudice dell'esecuzione, con decreto da comunicarsi a cura della Cancelleria almeno sette giorni prima, fisserà l'udienza cartolare; in tale udienza i difensori delle parti depositeranno brevi note scritte, sino alle ore 13:00 del giorno fissato per l'udienza, formulando le proprie richieste e conclusioni, in ipotesi richiamando gli atti e le memorie già depositate; il giudice con successivo provvedimento provvederà sulle richieste delle parti a norma degli artt. 510 e ss. c.p.c.

### **ESECUZIONE PER CONSEGNA O PER RILASCIO**

L'art. 103, co. 6, d.l. n. 18/2020 stabilisce che: *“L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.”*. Conseguentemente che le udienze da fissarsi ai sensi degli artt. 610 e ss. c.p.c. andranno anch'esse differite successivamente al 30.06.2020 (il differimento al 31.7.2020 contenuto nell'art. 3 del D.L. n. 28/2020 si riferisce solo al termine del 30.6.2020 contenuto nell'art. 83 del d.l. n. 18/2020!)

Deve, però, ritenersi che, sia per le esecuzioni pendenti, sia per quelle intraprese nel periodo di vigenza del l.n. n. 18/20, la ripresa delle operazioni dopo la scadenza del termine di sospensione non è subordinato alla notifica, a cura del creditore, di un ulteriore preavviso di rilascio.

Deve, infatti, darsi seguito all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui non sussiste un obbligo di nuovo avviso in caso di sospensione dell'esecuzione già iniziata (Cass. 2 luglio 2019, n. 17674/2019).



Va, ancora evidenziato che, nel caso in cui all'ufficiale giudiziario sia richiesto di notificare un preavviso di rilascio nel periodo di vigenza del d.l. n. 18/20, quest'ultimo deve provvedere all'incombente calendarizzando il primo accesso oltre il **11.09.2020** poiché la sospensione comporta, ai sensi dell'art. 83, co. 2, d.l. n. 18/20, che anche il decorso del termine (minimo) di 10 giorni concesso all'esecutato resti sospeso / differito fino al **1° settembre 2020** ex **legge n. 27 del 24 aprile 2020 art. 103 comma 6, pubblicata in G.U. n. 110 del 29 aprile 2020.**

### **ESECUZIONE FORZATA DI OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE**

Il presente processo esecutivo fuoriesce dall'ambito applicativo dell'art. 83, co. 7, lett. f) e h), d.l. n. 83/2020 in quanto prevede la comparizione in udienza di soggetti diversi dai difensori delle parti quali il consulente tecnico d'ufficio che viene nominato al fine di determinare le modalità di esecuzione o l'ufficiale giudiziario che deve recarsi presso i luoghi dell'esecuzione.

Le relative udienze verranno, quindi rinviate a data successiva al 30.06.2020.

### **ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI**

Il presente processo esecutivo rientra nell'ambito applicativo dell'art. 83, co. 7, lett. h), d.l. n. 83/20, qualora vi sia la costituzione del debitore e in tutti casi in cui si venga da rinvio della prima udienza. In tali casi il giudice dell'esecuzione, con decreto da comunicarsi a cura della Cancelleria almeno sette giorni prima dell'udienza medesima, fisserà l'udienza cartolare; in tale udienza i difensori delle parti depositeranno brevi note scritte entro le ore 13:00 del giorno dell'udienza, formulando le proprie richieste e conclusioni, in ipotesi richiamando gli atti e le memorie già depositate; il giudice con successivo provvedimento provvederà sulle richieste delle parti.

Nel caso di prima udienza in cui non vi sia stata la costituzione del debitore il g.e. provvederà a rinviare a data successiva al 31.07.2020.

Ciascun Ufficio, tenuto conto dei carichi di ruolo e delle esigenze di Cancelleria, avrà cura di indicare il numero massimo di fascicoli da trattare ad udienza, dando priorità a quelli più risalenti.

### **OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE E OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI C.D. "SUCCESSIVA"**

L'udienza fissata ai sensi dell'art. 185 disp. att. c.p.c. potrà trattarsi ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. h), d.l. n. 83/2020; il giudice dell'esecuzione, con decreto da comunicarsi a cura della Cancelleria almeno sette giorni prima, fisserà l'udienza cartolare; in tale udienza i difensori delle parti, sino alle ore 13:00 del giorno fissato per l'udienza, depositeranno brevi note scritte, formulando le proprie richieste e conclusioni, in ipotesi richiamando gli atti e le memorie già depositate; il giudice con successivo provvedimento provvederà sulle richieste delle parti.

\* \* \*

Il Giudice dell'esecuzione, nel ricalendarizzare le udienze già fissate avrà cura di dare priorità alla trattazione dei procedimenti più risalenti nel tempo, eventualmente differendo la trattazione di quelli di nuova iscrizione, anche tenuto conto della c.d. sospensione eccezionale dei termini sino al 12.05.2020.